



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

# Il calcio verso nuovi equilibri istituzionali? Il caso *Superlega* e prospettive future

**Facoltà di Giurisprudenza**  
**Dipartimento di Scienze giuridiche**  
**Master in Diritto e Sport. La gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo**

**Chiara Hujdur**  
**Matricola 1807941**

Relatore:  
Prof.ssa M. Alessandra Livi

A.A. 2023-2024

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	3
<b>CAPITOLO I</b> .....	5
<b>LA VICENDA <i>SUPERLEGA</i></b>	
1. La nascita del progetto <i>Superlega</i> .....	5
2. La FIFA e la UEFA.....	6
3. L'opposizione di FIFA e UEFA alla <i>Superlega</i> .....	10
4. Il ricorso al Tribunale del commercio di Madrid .....	11
5. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE .....	12
6. Le conclusioni dell'Avvocato generale Rantos.....	15
7. La sentenza della Corte di Giustizia UE .....	17
<b>CAPITOLO II</b> .....	21
<b>NUOVI SCENARI APERTI DALLA SENTENZA CGUE</b>	
1. Un colpo al modello monopolistico di <i>governance</i> calcistica .....	21
2. Tutela e limiti della concorrenza .....	24
2.1 I criteri di trasparenza, oggettività, precisione, non discriminazione e proporzionalità .....	28
<b>CAPITOLO III</b> .....	31
<b>VERSO UN NUOVO EQUILIBRIO ISTITUZIONALE NEL CALCIO?</b>	
1. <i>Superlega</i> , solo una parentesi o un futuro imminente? .....	31
2. L' <i>Eurolega</i> di pallacanestro: un modello per la <i>Superlega</i> .....	35
<b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</b> .....	38
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	43
<b>SITOGRAFIA</b> .....	44
<b>INDICE DELLA GIURISPRUDENZA</b> .....	45

## INTRODUZIONE

Nella notte del 19 aprile 2021 il calcio europeo veniva scosso dall'annuncio della creazione di una *Superlega* da parte di dodici *club* – i più forti del continente – che si sarebbero, così, staccati dall'apparato organizzativo delle competizioni di FIFA e UEFA.

Una bomba che ha da subito fatto scattare l'allarme dei due enti regolatori del calcio mondiale ed europeo – preoccupati per la minaccia di concorrenza – e ha innescato reazioni contrarie di tifoseria, Governi nazionali e *media*, che hanno individuato nella neonata società un pericolo per l'integrità dei principi sportivi di apertura competitiva e merito.

Ma a prescindere dalla compatibilità di detti valori con il progetto originario dei dodici *club*, il caso *Superlega* riveste fondamentale rilevanza perché ha offerto alle istituzioni giudiziarie l'opportunità di sottoporre ad un vaglio di legittimità il sistema normativo di controllo di FIFA e UEFA sull'organizzazione delle competizioni, in funzione di accertamento di eventuali effetti distorsivi causati da comportamenti abusivi e anticoncorrenziali sul mercato rilevante europeo.

Nel primo capitolo di questo elaborato ripercorreremo, allora, le tappe della “vicenda *Superlega*”, a partire dalla presentazione del progetto alla chiamata in giudizio di FIFA e UEFA da parte della *Superlega* innanzi al Tribunale del commercio di Madrid, presso cui tuttora pende il procedimento principale all'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Analizzeremo, poi, nel secondo capitolo, le conclusioni della Corte, che si inseriscono nel solco di un orientamento ben consolidato, ispirato alla tutela della disciplina *antitrust*, ma la cui portata risulta ugualmente straordinaria per i possibili effetti innovativi in grado di scatenare ai vertici del calcio europeo. Perché di novità il calcio è stato diverse volte protagonista nella sua storia – si pensi alla rivoluzionaria sentenza *Bosman* – ma in nessuna di queste occasioni si è arrivati a metterne in discussione il modello di governo, da più di un secolo in mano all'unica Federazione Internazionale (la FIFA), che a livello continentale delega le sue funzioni organizzative alle Confederazioni (in ambito europeo la UEFA).

La rimessione del giudizio al Tribunale del commercio di Madrid, competente a decidere in via principale, impone di attendere ancora per il verdetto definitivo, ma

le risposte della Corte alle questioni pregiudiziali già sono idonee a schiudere nuovi scenari, aprendo alla possibilità di un mutamento degli equilibri istituzionali del calcio continentale.

Sull'ipotesi che ciò avvenga vale la pena interrogarsi facendo un passo indietro e, cioè, partendo dall'indagine delle ragioni che hanno spinto dodici *club* europei di primissima fascia a mettere in atto una mossa secessionista, ritenendo che il sistema di organizzazione delle competizioni di FIFA e UEFA non fosse più adeguato alle loro necessità. Detti aspetti verranno approfonditi nel terzo capitolo e costituiranno un supporto utile per comprendere se il lancio del progetto *Superlega* rappresenti solo una parentesi passeggera – un azzardo nella sua versione originaria, elitaria e autoreferenziale – oppure la base di partenza per la costruzione di un nuovo modello competitivo europeo, assimilabile a quello delle leghe chiuse americane. Vedremo come un sistema di questo tipo sia stato, peraltro, già importato nel panorama sportivo del nostro continente dalla pallacanestro, al cui interno la Federazione (FIBA) e un'associazione privata (ECA) concorrono nell'organizzazione di due paralleli tornei *interclub*. Al contempo, metteremo in luce come il fallimento della proposta originaria della *Superlega* abbia evidenziato l'inattualità di un'automatica trasposizione del modello competitivo americano, improntato ad una visione prettamente *profit-oriented*, in un contesto calcistico come quello europeo, fondato su principi sportivi e valori identitari molto radicati, tutelati anche a scapito di un sacrificio in termini di equilibrio finanziario.

In conclusione, cercheremo di individuare il possibile punto di incontro raggiungibile nella costituzione di un'eventuale *Superlega* che, solo convogliando aspetti propri e complementari del modello americano e di quello europeo, rappresenterebbe un'opportunità di ripartenza del sistema calcio.

# CAPITOLO I

## LA VICENDA *SUPERLEGA*

**Sommario:** 1. La nascita del progetto *Superlega*. – 2. La *FIFA* e la *UEFA*. – 3. L’opposizione di *FIFA* e *UEFA* alla *Superlega*. – 4. Il ricorso al Tribunale del commercio di Madrid. – 5. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. – 6. Le conclusioni dell’Avvocato generale Rantos. – 7. La sentenza della Corte di Giustizia UE.

### 1. La nascita del progetto *Superlega*

Il 19 aprile 2021 veniva annunciata ufficialmente la costituzione di una nuova competizione internazionale: la *Superlega*.

Quale unica società proprietaria della stessa risultava la *European Superleague Company S.L.*, società a responsabilità limitata con sede in Spagna e composta dai seguenti dodici *club* di vertice del calcio professionistico, in qualità di fondatori: *Real Madrid Club de Fútbol*, *Fútbol Club Barcelona*, *Club Atlético de Madrid* (Spagna), *Associazione Calcio Milan*, *Football Club Internazionale Milano*, *Juventus Football Club* (Italia), *Arsenal Football Club*, *Chelsea Football Club*, *Liverpool Football Club*, *Manchester City Football Club*, *Manchester United Football Club*, *Tottenham Hotspur Football Club* (Regno Unito). Per il perseguimento dei propri scopi, la società dichiarava inoltre di costituirne altre tre, ognuna con precisi compiti di controllo e gestione dei vari comparti dell’azienda.<sup>1</sup>

Lo scopo dichiarato della *Superlega* era quello di accreditarsi come prima competizione europea oltre alla *UEFA*. Essa si sarebbe svolta a cadenza annuale e avrebbe avuto come obiettivo quello di offrire ai giocatori e ai *club* la possibilità di sfidarsi al massimo livello sportivo. Detta competizione non escludeva, in ogni caso, che le società coinvolte continuassero a partecipare alle rispettive competizioni nazionali e ai campionati casalinghi.

---

<sup>1</sup> La *SL Sports Co S.L.*, incaricata del controllo sul corretto funzionamento della *Superlega* europea in un’ottica sportiva, disciplinare e di sostenibilità finanziaria; la *SL MediaCo I*, responsabile del controllo e del regolare funzionamento della *Superlega* in materia di commercializzazione e vendita a livello mondiale dei diritti audiovisivi; la *SL CommercialCo*, preposta al controllo e alla gestione della commercializzazione di tutte quelle risorse differenti dai diritti audiovisivi.

I *club* fondatori definivano, poi, in un apposito patto parasociale e di investimento, il sistema di partecipazione alla *Superlega* – connotato da “semi-apertura” – che avrebbe previsto il coinvolgimento di un numero variabile tra le 12 e le 15 società in qualità di “membri permanenti” e un processo di selezione di un numero – ancora da definire – di società in qualità di “*club* qualificati”<sup>2</sup>.

Infine, nel patto parasociale, la creazione della *Superlega* e la concessione di un ingente finanziamento<sup>3</sup> al progetto venivano subordinate a specifiche condizioni sospensive: il riconoscimento della *Superlega* da parte della FIFA e/o della UEFA come nuova competizione compatibile con gli statuti di queste ultime; in alternativa, l’ottenimento di una tutela giuridica da parte dei tribunali o degli organismi amministrativi che permettesse la partecipazione dei *club* fondatori alla *Superlega* e contemporaneamente alle rispettive competizioni e campionati nazionali.

## 2. La FIFA e la UEFA

Costituita la *Superlega*, le società fondatrici procedevano alla comunicazione della creazione di detta competizione a FIFA e UEFA, da sempre le sole organizzatrici dei tornei internazionali a livello calcistico.

La *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) è un’associazione di diritto privato con sede in Svizzera. Essa ha lo scopo, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, di «*organizzare competizioni internazionali proprie*», «*adottare regole e provvedimenti in materia di governo del gioco del calcio e di questioni ad esso afferenti, facendo in modo che vengano rispettate*» e «*controllare il gioco del calcio in tutte le sue forme, adottando tutte le misure necessarie o opportune per impedire la violazione dello statuto, dei regolamenti, delle decisioni della FIFA o dei regolamenti del gioco*».

---

<sup>2</sup> Il rapporto negoziale tra i *club* fondatori, membri permanenti e i *club* qualificati veniva disciplinato attraverso una regolamentazione dettagliata contenuta nei contratti di partecipazione che ciascuno di questi ultimi avrebbe dovuto sottoscrivere con i fondatori e avente ad oggetto: 1. la modalità di cessione dei diritti dei *club* partecipanti alla società *SL MediaCOI*; 2. la remunerazione assicurata ai *club* partecipanti.

<sup>3</sup> La banca statunitense J.P. Morgan AG si era impegnata a concedere un sostegno finanziario, mediante un prestito ponte per un importo di quasi 4 miliardi di euro (precisamente, € 3.983.000.000), che permettesse il finanziamento della *Superlega* in attesa che venissero emesse le obbligazioni sul mercato dei capitali.

In base all'art. 11, può diventare membro della FIFA qualsiasi associazione (Federazione nazionale) che all'interno del proprio Paese sia responsabile dell'organizzazione e del controllo del gioco del calcio, a condizione che la stessa sia già membro di una delle sei confederazioni continentali riconosciute dalla FIFA e indicate nell'articolo 22 del proprio Statuto (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC e UEFA). Precisa la stessa norma come possa essere riconosciuta membro FIFA solo una Federazione calcistica per ciascun Paese. Inoltre, per diventare membri della FIFA, le Federazioni nazionali si obbligano, ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto, ad osservarne il contenuto, a rispettare le regole, le direttive e i provvedimenti adottati dalla prima; a conformare i propri Statuti a quello della Federazione internazionale e alle disposizioni contenute nelle regole e nei provvedimenti da essa emanati; a partecipare alle competizioni organizzate dalla FIFA. Alla Federazione membro sono subordinati e da essa riconosciuti i *club*, le leghe e qualsiasi altro raggruppamento di *club* affiliati, le cui competenze, i diritti e gli obblighi sono definiti nello statuto della Federazione membro, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto FIFA.

Ai sensi dell'art. 22, par. 1 dello Statuto, le Federazioni membri appartenenti allo stesso continente sono raggruppate in ciascuna delle sei Confederazioni riconosciute dalla FIFA (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC e UEFA). In capo ad esse si individuano precisi diritti ed obblighi, in base al par. 3 della medesima norma, tra i quali i più significativi sono: *«a) rispettare e far rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni della FIFA; b) collaborare a stretto contatto con la FIFA in tutti i campi concernenti la realizzazione dell'obiettivo indicato all'articolo 2 e l'organizzazione di competizioni internazionali; c) organizzare le proprie competizioni tra club, in conformità al calendario internazionale; d) organizzare tutte le proprie competizioni internazionali in conformità al calendario internazionale; e) assicurarsi che nessuna lega internazionale o altro analogo raggruppamento di club o di leghe siano costituiti senza il suo consenso e il consenso della FIFA; [...]»*.

In quanto “governatrice” in esclusiva di tutte le manifestazioni calcistiche intercontinentali, la FIFA, in tema di «Diritti sulle competizioni e sugli eventi», ha previsto all'art. 67 del proprio Statuto che essa, le Federazioni membri e le

Confederazioni dalla stessa riconosciute *«sono i proprietari originali – senza alcuna restrizione riguardo al contenuto, al tempo, al luogo o alla legge – di tutti i diritti derivanti dagli incontri e da altre manifestazioni sotto la loro rispettiva giurisdizione»*. Tali diritti ricomprendono, in particolare, i diritti patrimoniali di ogni tipo, i diritti di registrazione, di riproduzione e di diffusione audiovisiva, i diritti multimediali, i diritti di *marketing* e di promozione e i diritti di proprietà intellettuale, quali i diritti sui segni distintivi e i diritti d'autore. Peraltro, la FIFA affida al Consiglio, organo strategico e di supervisione della stessa, il compito di stabilire le modalità di sfruttamento e la portata dell'utilizzo di detti diritti, potendo decidere se sfruttarli in via esclusiva o congiuntamente con terzi o delegare l'utilizzo ad altri.

Inoltre, secondo quanto dispone il successivo art. 68, la FIFA, le Federazioni che ne sono membri e le Confederazioni sono competenti in via esclusiva, senza alcuna restrizione riguardo al luogo, al contenuto e al tempo nonché agli aspetti tecnici e legali, ad autorizzare la diffusione degli incontri e delle manifestazioni dalla prima organizzate.

In tema di competizioni e incontri internazionali, l'art. 71 dello Statuto prevede un rigido meccanismo di previa autorizzazione della FIFA, delle Confederazioni e/o delle Federazioni interessate in riferimento a qualsiasi incontro o competizione internazionale che voglia essere organizzato *«tra squadre rappresentative e tra leghe, club e/o squadre improvvisate»*. In particolare, è stabilito che il Consiglio sia competente ad adottare tutti i regolamenti relativi all'organizzazione di dette competizioni e incontri, mentre spetta al regolamento degli incontri internazionali disciplinare le modalità in base alle quali essi devono svolgersi. Fatta eccezione per l'autorizzazione in materia di competenze previste dal regolamento degli incontri internazionali, in ogni caso *«la FIFA può adottare la decisione finale riguardo all'autorizzazione di qualsiasi incontro o competizione internazionale»*.

L'art. 72 dello Statuto contiene altrettanto rigorose previsioni nella regolamentazione dei rapporti tra giocatori e squadre affiliate a una Federazione membro o a un membro di Confederazione ammesso in via provvisoria con giocatori o squadre non affiliati a una Federazione membro o a un membro di

Confederazione ammesso in via provvisoria. Infatti, dette parti *«non possono, senza il consenso della FIFA, disputare incontri né avere contatti sportivi»*.

Ai sensi dell'art. 73 («Autorizzazione»), vietata è l'adesione a un'altra Federazione membro o la partecipazione a competizioni sul territorio di questa da parte di tutte le Federazioni, le leghe e i *club* affiliati, salvo circostanze eccezionali. È richiesta in ogni caso l'autorizzazione delle due Federazioni membri, della Confederazione o delle Confederazioni interessate e della FIFA.

La *Union of European Football Associations* (UEFA) è, invece, un'associazione di diritto privato avente sede in Svizzera. Si tratta di una delle sei Confederazioni continentali affiliate alla FIFA e rappresenta tutte le federazioni calcistiche d'Europa (più quelle di Armenia, Azerbaigian, Cipro, Georgia, Israele, Kazakistan, Russia e Turchia).

Essa, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, si propone di: *«trattare tutte le questioni riguardanti il calcio europeo»*; *«sorvegliare e controllare lo sviluppo del calcio in Europa in tutte le sue forme»*; *«preparare e organizzare competizioni internazionali e tornei internazionali di calcio in tutte le sue forme a livello europeo [...]»*; *«promuovere l'unità tra le federazioni membri nelle questioni che interessano il calcio europeo e mondiale»*; *«salvaguardare gli interessi collettivi delle sue federazioni membri»*; *«agire quale voce rappresentativa della famiglia del calcio europeo considerata nel suo complesso»*; *«mantenere buoni rapporti e collaborare con la FIFA e con le altre confederazioni da essa riconosciute»*.

All'art. 5 dello Statuto si prevede come possano acquisire lo *status* di membro dell'UEFA tutte quelle Federazioni calcistiche nazionali, stabilite in un Paese del continente europeo riconosciuto come Stato indipendente dalla maggioranza dei membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e che sia responsabile dell'organizzazione e dello sviluppo del gioco del calcio in detto territorio. In circostanze eccezionali, una Federazione calcistica nazionale stabilita in un altro continente può essere ammessa a far parte della UEFA, a condizione che non sia membro della Confederazione di quel continente o di altre Confederazioni e sempre che la FIFA dia la sua approvazione.

L'art. 49 dello Statuto stabilisce che la UEFA ha competenza esclusiva ad organizzare e ad abolire competizioni internazionali in Europa alle quali partecipino Federazioni e/o loro *club* e che la presente disposizione non si applica alle competizioni della FIFA. Inoltre, dispone che gli incontri, le competizioni e i tornei internazionali che non sono organizzati dalla UEFA ma vengono disputati sul territorio della UEFA necessitano della previa autorizzazione della FIFA e/o della UEFA e/o delle Federazioni membri competenti, conformemente al regolamento degli incontri internazionali della FIFA e alle norme di attuazione complementari adottate dal Comitato esecutivo della UEFA.

L'articolo 51, dal titolo «Rapporti vietati» prevede come non possano essere costituiti senza l'autorizzazione della UEFA raggruppamenti o unioni tra Federazioni membri della UEFA oppure tra leghe o *club* direttamente o indirettamente affiliati a diverse Federazioni membri della UEFA. Necessaria è, poi, l'autorizzazione delle Federazioni membri interessate qualora i membri della UEFA o le leghe e i *club* ad essi affiliati vogliano disputare oppure organizzare incontri al di fuori del rispettivo territorio.

### **3. L'opposizione di FIFA e UEFA alla *Superlega***

FIFA e UEFA, a seguito della comunicazione riguardante la costituzione della *Superlega*, in data 21 gennaio 2021, pubblicavano una nota congiunta<sup>4</sup>, nella quale manifestavano il loro rifiuto a riconoscere la creazione di una competizione limitata ad un certo numero di *club* del continente europeo e avvertivano che qualsiasi giocatore o società che avesse partecipato a detta competizione sarebbe stato escluso/a dalle competizioni organizzate dalla FIFA e dalle altre sei Confederazioni (ricordiamo: AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC e UEFA). Ribadivano, infatti, che tutte le competizioni dovessero essere organizzate o riconosciute dall'ente competente al loro rispettivo livello (cioè, dalla FIFA a livello globale e dalle Confederazioni a livello continentale). A tal proposito, precisavano come le Confederazioni riconoscessero la Coppa del Mondo per Club FIFA come l'unica

---

<sup>4</sup> <https://it.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0265-1162c3c5d3d3-0eed974f4231-1000--comunicato-ufficiale-fifa-e-sei-confederazioni/> (ultimo accesso: 04/04/2024).

competizione mondiale per *club*, così come la FIFA riconosceva le competizioni per *club* organizzate dalle Confederazioni come le uniche competizioni continentali per i *club*.

Il contenuto di detto comunicato veniva confermato da una nuova nota rilasciata in data 18 aprile 2021 dalla UEFA, dalla Federcalcio inglese (FA) e dalla Premier League, dalla Federcalcio spagnola reale (RFEF) e da LaLiga, dalla Federcalcio italiana (FIGC) e dalla Lega Serie A<sup>5</sup>, in cui si annunciava che i *club* coinvolti nella *Superlega* sarebbero stati esclusi da qualsiasi altra competizione, sia nazionale che europea o mondiale, e ai loro giocatori negata la possibilità di rappresentare la squadra nazionale.

#### **4. Il ricorso al Tribunale del Commercio di Madrid**

A fronte dell'esplicita opposizione di FIFA e UEFA al progetto *Superlega*, la *European Superleague Company* proponeva contro queste, dinanzi al Tribunale di commercio di Madrid, azione in materia commerciale, corredata da una domanda di adozione di misure cautelari *inaudita altera parte*.

In particolare, la *European Superleague Company* chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che le condotte di FIFA e UEFA integrassero un abuso di posizione dominante, in contrasto con l'art. 102 TFUE, per essersi queste ultime attribuite il potere discrezionale di proibire la partecipazione a competizioni alternative malgrado l'esistenza di un conflitto di interessi, per aver obbligato i *club* a cedere i loro diritti di sfruttamento delle competizioni alle quali partecipano e, in contrasto con l'art. 101 TFUE, per aver impedito la libera concorrenza nel mercato imponendo ingiustificate e sproporzionate limitazioni alla *Superlega*.

Conseguentemente, chiedeva al Tribunale di ordinare a FIFA e UEFA la cessazione delle summenzionate condotte, contrarie al principio di competitività e il divieto di loro reiterazione futura. A tal fine, si chiedeva al giudice di imporre a FIFA e UEFA un obbligo di astensione dal compimento di qualsiasi azione, dall'adozione di qualsiasi misura e dalla pubblicazione di qualsiasi dichiarazione

---

<sup>5</sup> <https://it.uefa.com/insideuefa/news/0268-12121d209df6-4a445c4642dd-1000--dichiarazione-uefa-federcalcio-inglese-premier-league-fed/> (ultimo accesso: 04/04/2024).

che, direttamente o indirettamente, fossero dirette a impedire o ostacolare l'attuazione e lo sviluppo del progetto della *Superlega*. Ancora, di proibire a FIFA e UEFA, direttamente o attraverso i propri affiliati (incluse le Federazioni nazionali), le Confederazioni, i *club* o le leghe nazionali, di minacciare l'adozione di qualsiasi misura disciplinare o sanzionatoria nei confronti dei *club* (compresi i loro dirigenti e il loro *staff*) e dei giocatori che prendessero parte al progetto *Superlega* e di escluderli da tutte le competizioni internazionali e nazionali.

Proseguiva chiedendo la condanna di FIFA e UEFA alla rimozione immediata di tutti gli effetti delle condotte anticoncorrenziali descritte, sia quelle poste in essere anteriormente all'incardinazione di detto procedimento sia quelle consumate in pendenza di esso.

Con decreto del 19 aprile 2021, il Tribunale del commercio dichiarava ammissibile la domanda e con ordinanza del 20 aprile<sup>6</sup> disponeva *inaudita altera parte* l'applicazione di tutte le misure cautelari richieste dalla precedente.

In data 11 maggio 2021 il medesimo organo giudicante, rilevando l'esistenza di alcune questioni concernenti la compatibilità delle norme statutarie di FIFA e UEFA con il diritto dell'Unione Europea (in specie, con gli artt. 101 e 102 TFUE), la cui risoluzione appariva necessaria per la prosecuzione del giudizio avanti a sé, decideva di sospendere il procedimento ed adottava, ai sensi dell'art. 267 TFUE, un'ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per chiederle di pronunciarsi sulle prime in via pregiudiziale<sup>7</sup>.

## **5. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE**

Il procedimento pregiudiziale previsto all'art. 267 TFUE rappresenta uno strumento di cooperazione tra la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e i giudici nazionali, attraverso cui la prima fornisce ai secondi elementi di interpretazione del

---

<sup>6</sup> Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid, auto n. 14/2021, 20 aprile 2021, *European Super League Company S.L./ FIFA e UEFA*.

<sup>7</sup> Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid, auto de planteamiento cuestión prejudicial ante el TJUE, 11 maggio 2021, *European Super League Company S.L./ FIFA e UEFA*.

diritto eurocomunitario, necessari alla risoluzione della controversia del caso di specie<sup>8</sup>.

Nel caso di specie, il Tribunale del commercio ha ritenuto di non poter decidere sulla domanda proposta dalla *European Superleague Company*, se prima la Corte di Giustizia UE non si fosse pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la UEFA stabiliscono nei loro statuti (in particolare, agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) che è richiesta una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per *club* in Europa, affinché un'entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per *club* come la *Superlega*, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che riguarda la FIFA e la UEFA.
  
- 2) Se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e alla UEFA di imporre nei loro statuti (in particolare agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo di analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un'entità terza possa istituire una competizione paneuropea per *club* come la *Superlega*, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la UEFA.
  
- 3) Se gli articoli 101 e/o 102 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che

---

<sup>8</sup> Spetta ai giudici nazionali cui è sottoposta la controversia principale e che devono provvedere all'adozione della decisione finale, valutare, alla luce della particolarità del caso, la rilevanza delle questioni e la necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia a fini decisori.

vietano un'azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l'adozione di sanzioni contro i *club* che partecipano alla *Superlega* e/o i loro giocatori per la dissuasione che potrebbero generare. Se, qualora siano adottate le sanzioni di esclusione da competizioni o di divieto di partecipare a partite delle squadre nazionali, tali sanzioni, senza essere fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituiscono una violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE.

4) Se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che sono con essi incompatibili le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA in quanto identificano la UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come “proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (...) sotto la rispettiva giurisdizione”, privando i *club* partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione.

5) Se, qualora la FIFA e la UEFA, quali entità a cui è attribuita la competenza esclusiva di organizzare e autorizzare competizioni internazionali di *club* calcistici in Europa, vietassero o si opponessero, sulla base delle suddette disposizioni dei loro statuti, allo sviluppo della *Superlega*, l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che tali restrizioni alla concorrenza potrebbero beneficiare dell'eccezione stabilita in detta disposizione, dato che la produzione è circoscritta in maniera sostanziale, la comparsa sul mercato di prodotti alternativi a quelli offerti dalla FIFA/UEFA è protetta e l'innovazione è limitata, precludendo formati e modalità ulteriori, eliminando la concorrenza potenziale nel mercato e limitando la scelta del consumatore. Se siffatta restrizione trarrebbe vantaggio da una giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

6) Se gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione come quella contenuta negli statuti della FIFA e della UEFA (in particolare gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, gli articoli 49 e 51

dello statuto della UEFA, nonché qualsiasi altro articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) costituisce una restrizione contraria ad alcune delle libertà [di circolazione] sancite in tali disposizioni, richiedendo una previa autorizzazione di tali enti per l'istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione per club paneuropea come la *Superlega*.

Con le prime cinque questioni, in sostanza, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di interpretare gli artt. 101 e 102 TFUE, relativi al divieto di accordi anticoncorrenziali e di abuso di posizione dominante al fine di verificare la compatibilità con essi delle disposizioni di cui agli artt. 22 («Confederazioni»), 67 («Diritti sulle competizioni e sugli eventi»), 68 («Autorizzazione alla diffusione»), 71 («Competizioni e incontri internazionali»), 72 («Contatti»), 73 («Autorizzazione») dello Statuto della FIFA e di cui agli artt. 49 («Competizioni»), 51 («Rapporti vietati») dello Statuto della UEFA.

Con la sesta questione, chiedeva alla Corte di interpretare gli artt. 45, 49, 56, 63 TFUE, relativi alle libertà di circolazione garantite dal diritto dell'UE, per accertare la compatibilità con essi delle norme di cui agli artt. 22 («Confederazioni»), 71 («Competizioni e incontri internazionali»), 72 («Contatti»), 73 («Autorizzazione») dello Statuto della FIFA e di cui agli artt. 49 («Competizioni»), 51 («Rapporti vietati») dello Statuto della UEFA.

## **6. Le conclusioni dell'Avvocato generale Rantos**

Nell'ambito dei giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima che essa si pronunci, viene designato un Avvocato generale con il compito di proporre, in piena indipendenza, una soluzione giuridica alla causa attraverso la formulazione di conclusioni non vincolanti per la Corte.

Nel caso di specie, ha rassegnato le proprie conclusioni l'Avvocato generale designato, Athanasios Rantos<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Athanasios Rantos, 15 dicembre 2022, C-333/21, *European Superleague Company SL/ FIFA e UEFA*.

Preliminarmente, egli ha formulato alcune osservazioni in merito al rapporto tra lo sport e il diritto dell'Unione, mettendo in evidenza, in particolare, il ruolo chiave assunto dall'art. 165 TFUE<sup>10</sup> nella costituzionalizzazione del «modello sportivo europeo», fondato su una struttura piramidale che vede alla propria base lo sport dilettantistico e, al vertice, lo sport professionistico. L'obiettivo di detto modello sarebbe rappresentato dalla valorizzazione di competizioni aperte e accessibili a tutti in base ad un sistema trasparente in cui l'equilibrio competitivo è garantito dal merito sportivo che guida il meccanismo di promozioni e retrocessioni. Il modello sportivo europeo si baserebbe, poi, su un regime di solidarietà finanziaria, che consente di redistribuire e di reinvestire i ricavi generati dagli eventi e dalle attività in favore dello sport di base.

L'Avvocato generale esalta la funzione dell'art. 165 TFUE, in quanto norma che guida l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza, ponendosi in un rapporto di specialità rispetto alle disposizioni generali degli articoli 101 e 102 TFUE e avente natura «orizzontale», poiché deve essere presa in considerazione nell'attuazione delle altre politiche dell'Unione<sup>11</sup>. Ne deriva che la materia sportiva sia idonea a giustificare una differenza di trattamento sotto alcuni aspetti<sup>12</sup>, come quelli relativi alle restrizioni alla concorrenza o alle libertà fondamentali.

Secondo Rantos, allora, quand'anche le norme FIFA e UEFA vertenti sul sistema di previa autorizzazione possano avere per effetto di limitare l'accesso dei concorrenti al mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa, tale circostanza non implicherebbe necessariamente la loro contrarietà alle regole in materia concorrenza. Il diniego di autorizzazione potrebbe essere considerato, infatti, inerente al perseguimento di taluni obiettivi legittimi, come la salvaguardia dei principi della partecipazione basata sui risultati sportivi, delle pari

---

<sup>10</sup> L'art. 165, par. 1, TFUE prevede che: «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa». Specifica, poi, al par. 2, come l'azione dell'Unione sia intesa «a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi».

<sup>11</sup> Conclusioni Avv. generale Rantos, *European Superleague Company SL*, cit., punto 35.

<sup>12</sup> *Ibid.*, punto 34.

opportunità e di solidarietà sui quali si fonda la struttura piramidale del calcio europeo, nonché a contrastare fenomeni di doppia appartenenza; stesso discorso per ciò che riguarda l'applicazione di sanzioni nei confronti dei *club* partecipanti.

Risulterebbe sproporzionata la sola previsione di sanzioni applicabili ai singoli giocatori – in particolare per ciò che riguarda la possibilità di disputare incontri con le rispettive squadre nazionali – in considerazione del fatto che essi non hanno avuto alcun coinvolgimento nella costituzione del progetto della *Superlega*.

Infine, sulla questione della compatibilità con gli artt. 101 e 102 TFUE delle norme istituite da FIFA e UEFA in materia di sfruttamento commerciale dei diritti sportivi, l'Avvocato generale rileva come le norme statutarie di FIFA e UEFA in proposito siano in grado di perseguire un obiettivo legittimo riconosciuto, consistente nella redistribuzione dei proventi realizzati proprio attraverso la commercializzazione dei diritti a vantaggio di quei *club* che si trovano ai livelli inferiori della "piramide". Si tratta di un sistema ispirato al principio di solidarietà finanziaria, che si pone come uno degli obiettivi del modello sportivo europeo, e capace di garantire un equilibrio che sarebbe messo a serio rischio se, al contrario, ogni *club* fosse libero di negoziare unilateralmente tutti i propri diritti commerciali. In ogni caso, l'Avvocato generale rimanda al giudice del rinvio l'esame relativo alla misura in cui le norme statutarie di FIFA e UEFA possano beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE o se sussista una giustificazione oggettiva per tale comportamento ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

## **7. La sentenza della Corte di Giustizia UE**

La Corte di Giustizia dell'UE<sup>13</sup> ha ritenuto ricevibile nella sua interezza la domanda di pronuncia pregiudiziale, osservando come le questioni poste dal giudice del rinvio fossero pertinenti e l'interpretazione richiesta fosse legata all'effettività e all'oggetto del procedimento principale.

Prima di analizzare ciascuna delle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte, la Corte focalizza l'oggetto del procedimento, evidenziando come al giudice europeo

---

<sup>13</sup> CGUE, 21 dicembre 2023, C-333/21, *European Superleague Company SL/FIFA e UEFA, con l'intervento di: A22 Sports Management SL, Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP)*.

sia richiesto non di risolvere le suddette questioni al fine di pronunciarsi, in un senso o in un altro, sulla compatibilità del progetto *Superlega* con le disposizioni del TFUE – poiché non sono le caratteristiche di detto progetto a rivestire una particolare pertinenza nell’ambito delle risposte da fornire al giudice del rinvio – quanto di stabilire se le disposizioni della FIFA e della UEFA violino il diritto UE nella misura in cui possono essere applicate a tutte le nuove competizioni calcistiche tra *club* organizzate o previste sul territorio comunitario, alla luce della loro natura, del loro contenuto e delle loro finalità.

Rinviando al successivo capitolo una lettura più approfondita della sentenza, si riportano qui le statuizioni della Corte su ciascuna delle sei questioni ad essa sottoposte:

- 1) l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il fatto che associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, abbiano adottato e applichino norme che subordinano alla loro previa autorizzazione l’istituzione da parte di un’impresa terza, sul territorio dell’Unione, di una nuova competizione calcistica tra *club* e che controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori a una siffatta competizione, senza che tali diversi poteri siano disciplinati da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato.
  
- 2) l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di associazione di imprese che ha per oggetto di impedire la concorrenza il fatto che associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, abbiano adottato e applichino, direttamente o per il tramite delle federazioni calcistiche nazionali che ne sono membri, norme che subordinano alla loro previa autorizzazione l’istituzione, da parte di un’impresa terza, sul territorio dell’Unione, di una nuova competizione calcistica tra *club* e che controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei club di calcio professionistici

e dei giocatori a una siffatta competizione, senza che tali diversi poteri siano disciplinati da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato.

3) L'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che norme con cui associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinano alla loro previa autorizzazione l'istituzione sul territorio dell'Unione, da parte di un'impresa terza, di competizioni calcistiche *interclub* e controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei *club* di calcio professionistici e dei giocatori a siffatte competizioni, possono beneficiare di un'esenzione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE o essere considerate giustificate alla luce dell'articolo 102 TFUE solo ove sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatte tutte le condizioni richieste a tal fine.

4) Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

-non ostano a norme emanate da associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, nella misura in cui designano tali associazioni quali titolari originali di tutti i diritti che possano sorgere dalle competizioni sotto la loro «giurisdizione», qualora dette norme si applichino unicamente alle competizioni organizzate dalle suddette associazioni, ad esclusione di quelle che potrebbero essere organizzate da enti o imprese terze;

-ostano a siffatte norme nella misura in cui esse attribuiscono a dette medesime associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti di cui trattasi, salvo sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatte tutte le condizioni richieste affinché tali norme possano beneficiare, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, di un'esenzione dall'applicazione del paragrafo 1 di detto articolo ed essere considerate giustificate alla luce dell'articolo 102 TFUE.

- 5) L'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che norme con cui associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinano alla loro previa autorizzazione l'istituzione, da parte di un'impresa terza, sul territorio dell'Unione, di competizioni calcistiche tra club e controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei *club* di calcio professionistico e dei giocatori a siffatte competizioni, possono beneficiare di un'esenzione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE o essere considerate giustificate alla luce dell'articolo 102 TFUE solo ove sia dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti a tal fine.
- 6) L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme con cui associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che esercitano in parallelo diverse attività economiche legate all'organizzazione di competizioni, subordinano alla loro previa autorizzazione l'istituzione, da parte di un'impresa terza, sul territorio dell'Unione, di competizioni calcistiche tra *club* e controllano, a pena di sanzioni, la partecipazione dei *club* di calcio professionistico e dei giocatori a tali competizioni, quando tali norme non sono disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato.

## CAPITOLO 2

### NUOVI SCENARI APERTI DALLA SENTENZA CGUE

**Sommario:** 1. Un colpo al modello monopolistico di *governance* calcistica. – 2. Tutela e limiti della concorrenza. – 2.1. I criteri di trasparenza, oggettività, precisione, non discriminazione e proporzionalità.

#### 1. Un colpo al modello monopolistico di *governance* calcistica

In attesa della sentenza del Tribunale di commercio di Madrid, che chiuderà il procedimento principale attenendosi alle indicazioni del giudice europeo, si possono intanto analizzare la portata e gli effetti della pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia sul caso *Superlega*.

Il giudice europeo è stato chiamato a valutare, per la prima volta, la legittimità di taluni profili del sistema istituzionale vigente nel calcio da più di un secolo, ravvisando delle criticità nel modello di *governance* attuato da FIFA e UEFA.

La creazione della *Superlega* rappresenta una concreta proposta di concorrenza a FIFA e UEFA sul piano dell'organizzazione di competizioni internazionali per *club* e offre l'occasione di analizzare sotto una lente giuridica la validità delle regole e dei principi che informano l'esercizio dei poteri delle prime due.

Da sempre, infatti, FIFA e UEFA hanno detenuto un monopolio di fatto nell'ambito dell'organizzazione e della regolamentazione delle competizioni di calcio professionistico a livello internazionale, oltre che della gestione commerciale dei diritti sportivi inerenti alle competizioni da esse organizzate<sup>14</sup>. Come abbiamo visto<sup>15</sup>, tale esclusivo controllo sul settore calcio e su tutti i suoi “comparti” è garantito dalle previsioni contenute nelle norme statutarie, attraverso cui FIFA e UEFA si sono esplicitamente attribuite il potere di predisporre e disciplinare lo svolgimento delle competizioni e degli incontri internazionali, nonché di

---

<sup>14</sup> Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid, 11 maggio 2021, *cit.*, punto 19, in cui il giudice del rinvio rileva che: «*De lo anterior se infieren indicios en torno a que FIFA y UEFA tienen el 100% de la cuota de mercado en cuanto a la organización de competiciones internacionales de fútbol, ostentando por tanto una situación de monopolio*».

<sup>15</sup> V. *supra*, cap. 1, par. 2 («La FIFA e la UEFA»)

autorizzare qualsiasi altra competizione o incontro esterni a quelli da esse organizzati e di sfruttare economicamente i diritti derivanti da tutte le manifestazioni rientranti sotto la loro giurisdizione.

Si capisce perché, allora, la creazione di una competizione concorrente da parte di dodici dei *club* più blasonati al mondo sia stata da subito avvertita dalle due come una minaccia per il mantenimento delle proprie prerogative, cui è seguita, come veemente reazione, il rilascio di due comunicati<sup>16</sup> con i quali è stato negato ogni riconoscimento alla *Superlega*, a pena di esclusione dei *club* da qualsiasi torneo – a livello nazionale, europeo e mondiale – organizzato dalla FIFA, dalle proprie Confederazioni e dalle Federazioni nazionali.

Nonostante tale netta presa di posizione, appaiono diversi i colpi assestati, dal giudice del rinvio prima e da quello europeo poi, all'impianto normativo costruito da FIFA e UEFA. Già dall'ordinanza di accoglimento delle misure cautelari richieste dalla *European Superleague Company S.L.* a fronte della ritenuta illegittimità delle suindicate condotte oppositive delle prime due, il giudice spagnolo rileva, alla luce dell'esame delle disposizioni statutarie di FIFA e UEFA e della ricognizione degli eventi successivi alla costituzione della *Superlega*, l'esistenza di un monopolio di detti organismi sul mercato delle competizioni di calcio professionistico sul suolo europeo<sup>17</sup> tale da impedire ogni forma di libera concorrenza, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 101. Risulta, così, che FIFA e UEFA rivestono su detto mercato una posizione dominante dalla quale traggono un vantaggio abusivo – contrario alle previsioni di cui all'art. 102 TFUE<sup>18</sup> – consistente nell'attuazione di norme, da esse stesse emanate, che subordinano la creazione di competizioni alternative alla loro autorizzazione e, a fronte del diniego di tale autorizzazione, nella minaccia di applicare sanzioni a quei *club* che non si sottomettono a dette condizioni. Tutto ciò, senza che la previsione del rilascio

---

<sup>16</sup> V. *supra*, cap. 1, par. 3 («L'opposizione di FIFA e UEFA alla *Superlega*»)

<sup>17</sup> Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid, 20 aprile 2021, *cit.*, pag. 12.

<sup>18</sup> Si ricorda che ciò che l'art 102 TFUE censura non è il fatto che un'impresa conquisti una posizione dominante sul mercato – meccanismo che rientra legittimamente nel gioco della concorrenza – quanto l'abusivo sfruttamento della prima, che si verifica quando un'impresa detentrici di una posizione dominante rafforza tale *status* attuando pratiche che hanno l'effetto di escludere i suoi concorrenti, considerati ugualmente efficienti, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza fondata sui meriti.

dell'autorizzazione sia ancorata – come puntualizzeremo a breve<sup>19</sup> – a qualche tipo di limite e/o canone di obiettività o trasparenza che escluda potenziali effetti discriminatori o situazioni di conflitto di interessi. Anzi, esso appare frutto di una scelta meramente discrezionale di FIFA e UEFA, che non giustifica affatto l'imposizione di simili restrizioni<sup>20</sup>. Lo stesso discorso vale per l'obbligo, indirizzato dalla FIFA ai *club*, di cessione di tutti i diritti economici collegati alle manifestazioni cui essi prendono parte, che integra una potenziale fattispecie di abuso di posizione dominante in quanto non lascia altra scelta alle società che vogliano partecipare ai tornei organizzati dalla prima che quella di trasferirle la titolarità dei diritti di sfruttamento commerciale.

Dunque, l'architettura di questo sistema sembra al giudice europeo tale da formare di fatto una barriera all'ingresso per tutti quei potenziali concorrenti che vogliano promuovere una competizione concorrente o alternativa, i quali si vedono costretti a fare i conti con l'esercizio di un potere autoritativo di FIFA e UEFA in materia di previa autorizzazione all'organizzazione di competizioni internazionali di calcio e alla partecipazione dei *club* e dei giocatori a dette competizioni<sup>21</sup>. In siffatto contesto, appare molto bassa la possibilità non già di successo, ma di mera sopravvivenza di un concorrente che voglia comunque istituire una nuova competizione non assoggettata alle norme di FIFA e UEFA, avendo queste ultime la capacità di emarginarlo attraverso il ricorso a misure sanzionatorie, che impedirebbero la partecipazione dei *club* a qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale e precluderebbero ai loro giocatori l'opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali<sup>22</sup>.

Ne discende un totale controllo esercitato dai due enti in questione, in via diretta o mediata dalle Federazioni nazionali che ne sono membri, su tutti gli attori che muovono il mercato delle competizioni di calcio professionistico, allo stesso tempo compromettendo le possibilità di un potenziale concorrente di avvalersi delle risorse disponibili sul mercato.

---

<sup>19</sup> V. *infra*, cap. 2, par. 2.1.

<sup>20</sup> Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid, 20 aprile 2021, *cit.*, pag. 12.

<sup>21</sup> CGUE, *European Superleague Company*, *cit.*, punto 36.

<sup>22</sup> *Ibid*, punto 149.

In definitiva, l'auto-attribuzione di vantaggi, come l'autorizzazione all'esercizio di un'attività concorrente e/o la determinazione delle condizioni sulla base delle quali detta attività possa essere svolta, non può che avere l'effetto di favorire l'attività di FIFA e UEFA a scapito dello sviluppo di forme concorrenziali sul mercato, quindi a danno di potenziali concorrenti, di consumatori e dell'innovazione<sup>23</sup>.

## 2. Tutela e limiti della concorrenza

Le conclusioni cristallizzate dal giudice europeo nella pronuncia pregiudiziale – che, si ribadisce, costituisce solo un primo *step* in vista della decisione finale che adotterà il giudice di Madrid – si indirizzano ad una ferma tutela delle norme comunitarie sulla libertà di concorrenza ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE. La Corte di Giustizia si mostra intransigente nel ribadire il divieto di qualsiasi impresa di compromettere il gioco della concorrenza sul mercato e la necessità di applicazione di sanzioni a carico di coloro che vengano meno a tale obbligo.

Essa mostra, anzitutto, di non accogliere in alcun modo la ricostruzione operata dall'Avvocato generale Rantos<sup>24</sup>, in base alla quale l'art. 165 TFUE «*manifesta [...] il riconoscimento costituzionale del modello sportivo europeo*»<sup>25</sup>, ha natura orizzontale<sup>26</sup> e si pone in un rapporto di specialità rispetto proprio alle disposizioni generali degli articoli 101 e 102 TFUE<sup>27</sup>.

La Corte, invece, evidenzia come l'art. 165, in combinato con l'art. 6 TFUE, intenda riconoscere all'Unione una competenza di sostegno che le consente di esercitare non già una «politica» ma un'«azione» a completamento di quelle degli

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, punti 132 e 133.

<sup>24</sup> Sui limiti di tale ricostruzione v. S. Bastianon, *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2023, pag. 307 e ss. e S. Bastianon, *Le sentenze Superlega, ISU e SA Royal Antwerp FC: una prima lettura*, in *Quaderni AISDUE*, 2024, pag. 2, secondo cui il silenzio della Corte di Giustizia sul tema «*dimostra che, allo stato attuale, il c.d. modello sportivo europeo rappresenta più un'icona ideologicopolitica che non un definito e concreto obiettivo normativo*». Sul punto v. anche A. Circolo, *Gli Statuti di FIFA e UEFA al banco di prova del diritto della concorrenza (a proposito della possibilità di una Superlega)*, in *Rivista della Regolazione dei Mercati*, 2021, p. 458 e F. Ferraro, *Evoluzione o involuzione del diritto della concorrenza nella sentenza Superlega?*, in *Quaderni AISDUE*, 2024, pag. 5.

<sup>25</sup> Conclusioni Avv. generale Rantos, *European Superleague Company SL*, cit. punto 30.

<sup>26</sup> In quanto deve essere presa in considerazione nell'attuazione delle altre politiche dell'Unione.

<sup>27</sup> *Ibid.*, punto 35.

Stati membri nel settore sportivo<sup>28</sup>. Per questo motivo, non può essere considerata una norma speciale che sottrae lo sport<sup>29</sup>, in tutto o in parte, all'applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell'Unione ad esso potenzialmente applicabili o che impone di riservare ad esso un trattamento particolare nel quadro di detta applicazione<sup>30</sup>. In altre parole, la specificità dello sport non può essere tale da giustificare *ipso iure* un'applicazione recessiva del diritto *antitrust*<sup>31</sup>. Ciò significa che, nel caso di specie, le regole contenute negli Statuti FIFA e UEFA non possono legittimare aprioristicamente una limitazione della concorrenza solo perché ad oggetto vi sia l'attività sportiva<sup>32</sup>.

Anzi, lo sport è pienamente assorbito nelle dinamiche di mercato e laddove l'attività sportiva assume rilevanza dal punto di vista economico, è necessario che essa – come ogni altra attività che si svolge nel mercato europeo – si conformi alle norme dell'ordinamento comunitario, secondo risalente insegnamento della Corte di Giustizia<sup>33</sup>.

Occorre, quindi, un'analisi ben precisa in riferimento a tutte quelle condotte che siano in grado di impedire o di ostacolare la libera concorrenza o, eventualmente,

---

<sup>28</sup> CGUE, *European Superleague Company SL*, cit, punto 99.

<sup>29</sup> Ma non solo. Storicamente, come rileva M. Granieri, *Una lettura alternativa circa l'argomento della specificità dell'attività sportiva alla luce delle norme di concorrenza in Europa*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2018, p. 32, sono state diverse le attività economiche che hanno rivendicato, di volta in volta, la propria particolarità e la sussistenza di interessi superiori a giustificazione dell'esclusione dall'applicazione della normativa antitrust, che avrebbe messo a repentaglio il funzionamento dell'attività stessa (per es. il settore bancario, che ha a lungo ha preteso un trattamento differenziato sulla base dell'argomento della rilevanza del rischio sistemico). V. anche B. Van Rompuy, *The role of EU competition law in tackling abuse of regulatory powers by sports associations*, *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2015, che riporta l'esempio degli enti che svolgono attività di previdenza sociale.

<sup>30</sup> *Ibid.*, punto 101. Considerazione in linea con quanto indicato all'interno del Libro Bianco sullo Sport (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0391>), par. 4.1: «la specificità dello sport continuerà a essere riconosciuta, ma non può essere intesa in modo da giustificare un'esenzione generale dall'applicazione del diritto dell'UE».

<sup>31</sup> S. Bastianon, *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos*, cit., pag. 310. L'autore esprime le sue perplessità sulle conseguenze cui conduce il ragionamento seguito dall'Avvocato generale, in considerazione del fatto che «l'applicazione della normativa antitrust, che rientra nelle competenze esclusive dell'Unione europea, verrebbe condizionata e limitata da una norma posta al di fuori delle regole di concorrenza e che disciplina un settore (quello sportivo) che rientra nelle competenze dei singoli Stati membri, potendo l'Unione europea svolgere soltanto azioni di coordinamento e completamento e senza alcuna possibilità di adottare iniziative tese all'armonizzazione delle legislazioni nazionali».

<sup>32</sup> A. Circolo, cit., pag. 458.

<sup>33</sup> CGUE, 12 dicembre 1974, 36/74, *Walrave e Koch*, punto 4; CGUE, 15 dicembre 1995, C-415/93, *Bosman*, cit., punto 73; CGUE, 16 marzo 2010, C-325/08, *Olympique Lyonnais*, punto 27, in cui viene sottolineato come «l'attività sportiva è disciplinata dal diritto dell'Unione solo in quanto sia configurabile come attività economica».

di rendere inapplicabile le tutele garantite dagli artt. 101 e 102 TFUE. I comportamenti anticoncorrenziali possono, infatti, beneficiare dell'esonero di cui all'art. 101, paragrafo 3 TFUE, qualora soddisfino tutte le condizioni cumulative previste, ossia: a) che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti di cui trattasi o a promuovere il progresso tecnico o economico – purché comunque una congrua parte dell'utile derivante da detti incrementi sia riservata agli utilizzatori –; b) che non impongano restrizioni alle imprese interessate eccessive rispetto a quanto risulta necessario per realizzare detti incrementi di efficienza; c) che non eliminino la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi<sup>34</sup>.

Parimenti giustificate, alla luce della giurisprudenza consolidata dell'art. 102 TFUE<sup>35</sup>, sono quelle condotte anticoncorrenziali che si rivelino obiettivamente necessarie, o il cui effetto preclusivo può essere controbilanciato, se non addirittura superato, da vantaggi in termini di efficienza.

Non si deve poi dimenticare come sia riconosciuta una giustificazione per i comportamenti anticoncorrenziali in corrispondenza dell'esigenza di perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale<sup>36</sup>. Ciò significa che l'esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono i comportamenti anticoncorrenziali di un'associazione, ivi compresa quella sportiva, può portare a riconoscere che essi siano giustificati alla luce della necessità di perseguire scopi di ordine etico o deontologico o, più in generale, di disciplinare l'esercizio di un'attività professionale, purché tali obiettivi siano attuati con mezzi necessari e proporzionati allo scopo.

Questa zona franca all'interno della quale si possono muovere le imprese o le associazioni di imprese senza incorrere nella violazione della disciplina *antitrust* si

---

<sup>34</sup> Nella giurisprudenza comunitaria si veda, per es., CGUE, 19 febbraio 2002, C-309/99, *J.C.J. Wouters*, punto 97, che precisa come ai fini dell'applicazione di tale disposizione ad un caso di specie occorre tener conto del contesto globale in cui la decisione dell'associazione di imprese è stata adottata o spiega i suoi effetti, e più in particolare dei suoi obiettivi, connessi nella fattispecie alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia. V. anche CGUE, 18 luglio 2006, C-519/04, *Meca-Medina e Majcen*, punti da 42 a 48; CGUE, 28 febbraio 2013, C-1/12, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, punti 93, 96, 97.

<sup>35</sup> CGUE, 27 marzo 2012, C-209/10, *Post Danmark*, punto 41; CGUE, 12 maggio 2022, C-377/20, *Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.*

<sup>36</sup> CGUE, *European Superleague Company SL*, cit. punto 183.

spiega, dunque, alla luce di un'operazione di bilanciamento, all'esito della quale risultino maggiori i vantaggi che si realizzano, per esempio, in termini di efficienza, di progresso tecnico ed economico, di tutela di interessi generali sovraordinati, rispetto agli svantaggi collegati a una limitazione della concorrenza.

Nel caso di specie, la verifica ultima sulla sussistenza in concreto di tutte queste condizioni, ai fini dell'esenzione, è rimessa al giudice di Madrid, ma la Corte europea non si esime dalla formulazione di alcune indicazioni ed osservazioni che certamente sono in grado di orientare il verdetto finale.

Costituisce la base di partenza di tale ragionamento la considerazione che il calcio rappresenta uno sport fondato sul principio del merito, in base al quale la partecipazione alle gare nazionali e internazionali è riservata alle società che ottengono determinati risultati sportivi. Il presupposto di tale regola si rinviene nel fatto che a competere con i migliori è chi guadagna tale opportunità sul campo, affrontando altre squadre che si sfidano nelle medesime condizioni regolamentari e tecniche, idonee quindi a garantire pari opportunità<sup>37</sup>.

Questo tratto di specificità che caratterizza il gioco del calcio costituisce proprio uno di quegli interessi di carattere generale finalizzati ad assicurare che lo svolgimento delle competizioni avvenga nel rispetto, segnatamente, dei principi e dei valori dell'apertura e del merito. Inoltre, il funzionamento del sistema del calcio richiede che dette competizioni si integrino in maniera omogenea dal punto di vista materiale e temporale nel calendario complessivo delle competizioni nazionali, europee ed internazionali<sup>38</sup>.

Secondo la Corte, allora, in linea di principio e in termini generali, sarebbero giustificate quelle norme introdotte da FIFA e UEFA proprio con riferimento alla previa autorizzazione di dette competizioni e alla partecipazione ad esse dei *club* e dei giocatori, preordinate alla tutela dei suddetti valori e interessi<sup>39</sup>. Stesso discorso per le sanzioni previste in via accessoria a dette norme, nella misura in cui

---

<sup>37</sup> CGUE, *Bosman, cit.*, punto 132. Diversamente dal modello nordamericano, fondato principalmente su competizioni o leghe «chiuse», nelle quali la partecipazione dei *club*, che sono imprese affiliate, è garantita e predeterminata e si basa sul pagamento di un diritto di ingresso (NBA per la pallacanestro, NFL per il football americano, MLB per il baseball, NHL per l'hockey sul ghiaccio).

<sup>38</sup> CGUE, *European Superleague Company SL, cit.*, punto 253.

<sup>39</sup> *Ibid.*, punto 144.

garantiscono l'effettività di dette norme<sup>40</sup>. Ciò che non appare giustificato al giudice europeo è l'applicazione di dette norme in assenza di alcun limite, obbligo e controllo, che garantisca che essa sia avvenuta nel rispetto dei canoni di trasparenza, oggettività, precisione e non discriminazione<sup>41</sup>.

### ***2.1. I criteri di trasparenza, oggettività, precisione, non discriminazione e proporzionalità***

La rilevanza di tali criteri costituisce proprio il punto chiave dell'*iter* logico seguito dal giudice nella pronuncia pregiudiziale.

Ciò che viene censurato dalla Corte, infatti, non è la previsione di disposizioni come quelle adottate da FIFA e UEFA, che nei termini poc'anzi esposti sarebbe pure legittima, ma il fatto che esse non siano corredate da criteri sostanziali né da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo e non discriminatorio.

Detti criteri e dette modalità rappresentano strumenti a garanzia di un esercizio lecito delle prerogative di imprese o associazioni di imprese, consistenti nella determinazione delle condizioni in cui potenziali concorrenti possono accedere al mercato o nella decisione, caso per caso, di autorizzazione preventiva a detto accesso<sup>42</sup>. In altre parole, l'operazione di ancoraggio a precisi parametri dell'esercizio dei poteri di tali enti ha la funzione di salvaguardarne l'obiettività, la neutralità e l'adeguatezza rispetto allo scopo, scongiurando manovre ostruzionistiche o trattamenti meno favorevoli dettati da una situazione di conflitto di interessi<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, punto 145.

<sup>41</sup> *Ibid.*, punto 147 e 148. Anche qui si rileva una presa di distanza dalle Conclusioni dell'Avv. generale Rantos, cit., punto 118, il quale, invece, ritiene giustificato il rifiuto della UEFA di autorizzare una competizione come la *Superlega*, a prescindere dall'eventuale carattere non trasparente e discriminatorio dello stesso.

<sup>42</sup> CGUE, 1° luglio 2008, C-49/07, *MOTOE*, punto 52; CGUE, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, cit., punti 91 e 99.

<sup>43</sup> Cfr. A.C. Nazzaro, *Diritto all'immagine e logiche di mercato. Profili di diritto sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pag. 121, che rileva come la specificità che connota il sistema sportivo, che talora può giustificare prescrizioni limitative, deve pur sempre essere «*inquadrata nelle condizioni di operatività*», rispondendo ad un concreto giudizio di adeguatezza dell'intervento restrittivo rispetto alle funzioni del sistema.

Per poter considerare le norme di FIFA e UEFA – in materia di previa autorizzazione delle competizioni sportive e di partecipazione a dette competizioni – disciplinate da criteri sostanziali trasparenti, oggettivi, precisi e da modalità procedurali trasparenti e non discriminatorie ai fini dell’accesso al mercato sarebbe stato necessario, anzitutto, che detti criteri e dette modalità fossero emanati prima dell’applicazione delle suddette norme<sup>44</sup>. Inoltre, per considerarle non discriminatorie occorre che tali criteri e modalità non subordinassero l’organizzazione e la commercializzazione di competizioni terze e la partecipazione dei *club* e dei giocatori a tali competizioni a requisiti diversi da quelli applicabili alle competizioni organizzate e commercializzate da FIFA e UEFA oppure a requisiti analoghi ma di fatto impossibili o eccessivamente difficili da soddisfare per un’impresa che non dispone dei medesimi poteri di detti enti<sup>45</sup>. Quanto all’applicazione delle sanzioni previste in via accessoria alle norme in materia di previa autorizzazione e di partecipazione, esse, oltre al carattere trasparente, oggettivo, preciso e non discriminatorio, avrebbero dovuto essere ispirate a un principio di proporzionalità, che tenesse conto, segnatamente, della natura, della durata e della gravità della violazione accertata<sup>46</sup>.

Nel caso di specie, tali norme non appaiono affatto disciplinate dai suddetti criteri sostanziali e modalità procedurali, consentendo, anzi, alla FIFA e alla UEFA di controllare, in maniera discrezionale, la possibilità per tutte le imprese terze di organizzare e di commercializzare competizioni calcistiche tra *club* sul territorio dell’Unione, la possibilità per qualsiasi *club* di calcio professionistico di partecipare a dette competizioni e, di riflesso, la possibilità per qualsiasi altra impresa di fornire servizi legati all’organizzazione o alla commercializzazione di dette competizioni<sup>47</sup>. Siffatta situazione non può in alcun modo far ritenere che tali norme siano giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale<sup>48</sup>, né da necessità di carattere tecnico o commerciale ai fini di una delle esenzioni ammesse sulla base dell’art. 102 TFUE<sup>49</sup>, né che siano soddisfatte le condizioni previste all’art. 101,

---

<sup>44</sup> CGUE, *European Superleague Company SL, cit.*, punto 151.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, punti da 134 a 138 e 176.

<sup>48</sup> *Ibid.*, punti 248 e 256.

<sup>49</sup> *Ibid.*, punto 203.

paragrafo 3, TFUE e in base all'art. 102 TFUE in merito al mantenimento della concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi<sup>50</sup>.

Peraltro, la sentenza sulla *Superlega* si affianca all'altra pronuncia, adottata nello stesso giorno dalla Corte di Giustizia, sul caso *ISU*<sup>51</sup>, che ha riconosciuto l'illegittimità, per violazione delle regole di concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE, delle norme sulla previa autorizzazione delle competizioni di pattinaggio di velocità su ghiaccio e sulla previsione di sanzioni agli atleti che partecipino a dette competizioni non autorizzate, emanate dall'*International Skating Union*, in qualità di associazione sportiva internazionale di pattinaggio, in quanto non delimitate da alcuna garanzia che ne assicuri il carattere trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato. Si tratta di una pronuncia che poggia su fondamenta normative e conclusioni del tutto analoghe a quelle svolte nella sentenza sulla *Superlega* e che traccia una linea di continuità nella definizione dell'assetto di rapporti tra sport e libertà di concorrenza.

In definitiva, in relazione a tale dualismo, la Corte di Giustizia dimostra di inserirsi nel solco del proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadendo la piena operatività dei principi generali in materia *antitrust* anche nella sfera sportiva. Ciò non significa disconoscere le «specificità» del settore sport, che in corrispondenza di particolari esigenze – salvaguardia dei principi fondanti del sistema sportivo e/o garanzia di coordinamento organizzativo attraverso un'ordinata calendarizzazione delle competizioni – sono in grado di spostare gli equilibri concorrenziali. Significa, piuttosto, che al sacrificio – ammesso nei suddetti termini – della libertà di concorrenza debba fare da contraltare l'obbligo di vincolare gli interventi restrittivi al rispetto di una serie di criteri e modalità procedurali (trasparenza, oggettività, non discriminazione e proporzionalità) che ne escludano un'applicazione discrezionale, che potrebbe avvantaggiare chi li adotta al solo scopo di proteggere abusivamente la propria posizione dominante sul mercato.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, punti da 192 a 199 e 204.

<sup>51</sup> CGUE, 21 dicembre 2023, C-124/21, *International Skating Union*.

## VERSO UN NUOVO EQUILIBRIO ISTITUZIONALE NEL CALCIO?

**Sommario:** 1. *Superlega*: solo una parentesi o un futuro imminente? – 2. L'*Eurolega* di pallacanestro: un modello per la *Superlega*.

### 1. *Superlega*: solo una parentesi o un futuro imminente?

Ricordando sempre la necessità di attendere la definizione del giudizio pendente presso il Tribunale di Madrid per avere maggiore cognizione degli scenari che si dischiuderanno al cospetto del mondo delle istituzioni calcistiche, possiamo intanto riflettere sulle possibili prospettive future della vicenda *Superlega*.

La rilevanza del caso *Superlega* sta nell'aver segnato una rottura con il precedente *status quo*. A prescindere dalla (non) fattibilità del progetto per come era stato originariamente presentato dai dodici *club* "secessionisti" – da subito osteggiato non solo dai vertici<sup>52</sup> e dai protagonisti<sup>53</sup> del calcio, ma anche dai governi<sup>54</sup>, oltre

---

<sup>52</sup> V. cap. 1, par. 3 («*L'opposizione di FIFA e UEFA alla Superlega*»). Alla ferma opposizione di FIFA, UEFA, Federazioni nazionali (FA, RFEF, FIGC) e Leghe (Premier League, LaLiga, Serie A), si aggiungono anche i due maggiori *club* tedeschi non partecipanti al progetto, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Nella giornata successiva alla presentazione della *Superlega*, l'ad del Borussia Hans-Joachim Watzke annunciava: «*Noi e il Bayern stiamo con l'Uefa per la riforma della Champions*». Nella stessa giornata i bavaresi confermavano con un proprio comunicato ufficiale: «*Diciamo no alla Superlega*».

<sup>53</sup> Anche alcuni calciatori e allenatori si mostravano contrari alla decisione, presa dai loro stessi *club*, di creare la *Superlega*: per esempio, Bruno Fernandes del Manchester United scriveva: «*I sogni non possono essere comprati*». L'allenatore del Liverpool Klopp, in occasione della partita giocata dai suoi il giorno successivo all'annuncio della *Superlega*, dichiarava: «*Dovremmo ricordarci che il calcio è dei tifosi e della squadra. Dovremmo fare di tutto per non ostacolare questo*», mentre Guardiola (Manchester City) parlava così in conferenza stampa: «*Non è sport quando non c'è relazione tra sforzo e successo. Non è sport se non importa che hai perso. Supporto il mio club ma mi piacerebbe che i presidenti spiegassero a tutti come hanno preso questa decisione*».

<sup>54</sup> L'allora Premier italiano Mario Draghi si schierava sin da subito contro la *Superlega*, affermando: «*Il governo sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport*». Il Presidente francese Macron aveva dichiarato da subito di sostenere la posizione dei *club* francesi che si erano rifiutati di partecipare al progetto, mentre il Primo ministro inglese Boris Johnson affermava come la *Superlega* fosse «*molto dannosa per il calcio*».

che dalla tifoseria<sup>55</sup> e dalla stampa<sup>56</sup> – la *Superlega* nasce da un’istanza di cambiamento rispetto al modello di governo e alla proposta competitiva di FIFA e UEFA, ritenuti non più allineati alle necessità dei *club*<sup>57</sup>.

Non è un caso che il lancio del progetto sia avvenuto nell’anno successivo alla diffusione della pandemia da Covid-19, che ha messo in luce tutta la precarietà degli equilibri su cui poggia il sistema calcio<sup>58</sup>. L’aumento dello scarto registrato in quel periodo tra costi di gestione<sup>59</sup> ed entrate<sup>60</sup> non ha fatto altro che alimentare la situazione di instabilità finanziaria in cui già versavano le società sportive professionistiche, in particolare le *big* d’Europa<sup>61</sup>, per cui è divenuta inderogabile la ricerca di una soluzione alternativa. Soluzione individuata in un cambiamento strutturale del sistema, non risultando più sufficiente l’adozione di un programma di risanamento finanziario basato su piani strategici puramente sportivi<sup>62</sup>. Di qui, la

---

<sup>55</sup> Tanti i tifosi, soprattutto in Inghilterra, che hanno manifestato con striscioni e cartelli affissi fuori dagli stadi contro la *Superlega* e contro i loro stessi *club* fondatori del progetto.

<sup>56</sup> A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i titoli delle prime pagine dei maggiori quotidiani europei (sportivi e non) nel giorno successivo all’annuncio della *Superlega*: «Superlega? *Super no*» (La Gazzetta dello Sport); «*Atto criminale contro i tifosi*» (Mirror); «*La guerra dei ricchi*» (L’Équipe); «*Guerra per la Superlega*» (Mundo Deportivo).

<sup>57</sup> Nemmeno il cambio di format della Champions League promosso dalla UEFA e ai nastri di partenza per la stagione 2024-2025 soddisfa i *club* della *Superlega*, che ritengono come le modifiche apportate non siano in grado di incidere sull’attrattiva della competizione e, di conseguenza, di garantire introiti ritenuti adeguati.

<sup>58</sup> Per una disamina completa sull’evoluzione del contesto economico e finanziario del calcio europeo e sulle cause che hanno reso fragile il sistema si veda M. Di Domizio, R. Caruso, *Analisi economica e prospettive del progetto «Super League»*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2021, pag. 87 e ss.

<sup>59</sup> I costi di gestione rappresentano un fardello sempre più gravoso per i bilanci delle società. Secondo il report *European Club Footballing Landscape* pubblicato da UEFA nell’anno 2022, il 91% delle entrate dei club sono assorbite dagli stipendi dei giocatori (56%), dai costi netti di trasferimento dei giocatori (18%) o da altri stipendi, cioè quelli del personale tecnico e amministrativo (17% delle entrate).

<sup>60</sup> Sempre secondo il report UEFA *European Club Footballing Landscape*, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha causato un drastico calo degli introiti (oltre 4,4 miliardi di euro) dovuto alla mancanza degli spettatori paganti (la vendita dei biglietti ha contribuito solo al 2% delle entrate dei club europei rispetto al 16% nel pre-pandemia). Inoltre, lo stop forzato dei campionati e la successiva ripresa in condizioni emergenziali, ha portato le televisioni a ritoccare al ribasso i termini economici dei contratti in essere.

<sup>61</sup> Per una puntuale analisi del profilo economico e finanziario dei club «ribelli» si rinvia a M. Di Domizio, R. Caruso, *cit.*, pag. 90 e ss.

Si precisa che non è un caso che i *club* tedeschi non abbiano aderito al progetto: in Germania sono più ferree le previsioni in materia di equilibrio di bilancio e sono decisamente minori i casi in cui le società chiudono con esposizioni debitorie elevate.

<sup>62</sup> Si veda al riguardo la precisa analisi condotta da M. Di Domizio, R. Caruso, *cit.* pag. 99, in cui gli autori osservano come: «*Immaginare un piano di rientro dai debiti implica, necessariamente, una riduzione degli investimenti in talento per mantenere alto il proprio livello di competitività. Questa scelta metterebbe a rischio la tendenza positiva delle entrate innescando, nella prospettiva dei club, un meccanismo vizioso per il quale meno vittorie implicano meno entrate, e quindi meno*

creazione di un *competitor* dell'unico ente regolatore del calcio mondiale, facente capo agli stessi *club* "separatisti": una Lega separata, elitaria e autogestita, che avrebbe dato vita a una competizione improntata alle regole della *competitive balance*<sup>63</sup>, capace di garantire un altissimo livello di spettacolo, massimizzando l'interesse del pubblico e attraendo facilmente *media*, *sponsor* ed investitori, i cui fondi avrebbero rimpinguato le casse delle società e risollevato i loro bilanci.

Ma la proposta di una lega chiusa, garante di un diritto perpetuo di partecipazione delle stesse squadre al campionato europeo, forgiata sul modello nordamericano<sup>64</sup>, ha rappresentato un azzardo destinato a infrangersi contro il muro collettivo innalzato davanti. Nella realtà europea del pallone, ancora legata al mito della piccola squadra che sogna di scalare i vertici del calcio<sup>65</sup>, è particolarmente sentita l'incompatibilità di una logica di perpetuità con il principio fondante del merito sportivo, che premia l'impegno profuso per il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

In più, le posizioni adottate dalle istituzioni politiche europee poco dopo lo scoppio della vicenda *Superlega*, che mettevano in guardia le autorità nazionali – sportive e non – dalla creazione di competizioni separatiste, confermavano l'impraticabilità del progetto originario, contrario ai principi di «*inclusività per tutti, competizione aperta, merito sportivo ed equità*»<sup>66</sup> e in grado di mettere a repentaglio la stabilità dell'ecosistema sportivo.

---

*opportunità di recuperare, nel tempo, la competitività sul campo. In questo senso la Super League avrebbe garantito quelle entrate che l'eventuale riduzione di competitività sul campo può mettere a rischio nel caso di una fase strategica di controllo dei costi e quindi di riduzione degli investimenti per il mercato dei trasferimenti e per gli ingaggi».*

<sup>63</sup> Sul concetto di *competitive balance* v. S. Rottenberg, *The Baseball Players' Labor Market*, in *Journal of Political Economy*, 1956, pp. 242-258, che per primo ha teorizzato l'importanza dell'equilibrio competitivo nella determinazione dell'attrattiva della competizione. In base a questa teoria, quanto più l'esito del singolo incontro o della competizione è incerto, tanto più elevata sarà la domanda da parte del pubblico. Si comprende allora l'obiettivo dei dodici *club* promotori: creare una Lega chiusa in cui si sarebbero sfidate le squadre più forti del continente con un tasso di equilibrio auspicabilmente elevato e un fattore di incertezza del risultato che catalizza l'attenzione degli spettatori interessati allo spettacolo sportivo.

<sup>64</sup> Per un confronto approfondito dei modelli di competizione nordamericano ed europeo si rinvia a F.P. Firrao, *SuperLeague, chimera o possibilità? Un confronto con Usa e basket*, Il Sole 24 Ore, 2021 (reperibile al seguente link: <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2021/04/28/superleague-chimera-uefa/>).

<sup>65</sup> Cfr. S. Bastianon, *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos*, cit., pag. 313 e 319.

<sup>66</sup> *Risoluzione sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire*, A9-0318/2021, Parlamento Europeo, 23 novembre 2021, punto 13 (reperibile al seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0318\\_IT.html#\\_section1](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0318_IT.html#_section1))

Nonostante ciò, la sensazione che la *Superlega* potrebbe non essere destinata a rimanere solo un progetto “sulla carta” – nonostante il formale abbandono di quasi tutti i *club*<sup>67</sup> – si trae dalla portata delle conclusioni della Corte di Giustizia, che ha svelato per la prima volta i punti critici del meccanismo autoritativo di controllo congegnato da FIFA e UEFA, lanciando così un *assist* proprio alla *Superlega* che, raccogliendo le indicazioni del giudice europeo, ha modificato il format originario per proporre uno nuovo<sup>68</sup>, maggiormente aderente ai valori di apertura competitiva e merito sportivo<sup>69</sup>.

Ora, indipendentemente dall’eventualità che la *Superlega*, se dovesse prendere avvio, lo faccia secondo il format da ultimo proposto, il rilancio da essa effettuato mostra la serietà del progetto. È il segnale della disponibilità ad arrivare ad un punto di incontro<sup>70</sup> con il precipuo obiettivo di istituire un nuovo modello di *governance* nel calcio, basato sull’affidamento diretto alle società di un potere di organizzazione e gestione dei propri interessi, che al contempo le sottragga alla soggezione al potere regolatore di FIFA e UEFA.

Riflettendo in prospettiva, in presenza di una proposta in linea con i principi cui si ispira la competizione sportiva, la *Superlega* potrebbe davvero essere in grado di mettere FIFA e UEFA con le spalle al muro. Se, come precisato dalla Corte di Giustizia, l’esercizio del potere di previa autorizzazione di tornei differenti da quelli organizzati da FIFA e UEFA deve avvenire nel rispetto di principi di trasparenza, oggettività e non discriminazione, l’eventuale diniego di queste ultime a una siffatta

---

<sup>67</sup> Tra il 20 e il 21 aprile 2021, a due giorni dalla costituzione della *Superlega*, annunciavano il ritiro dal progetto 9 dei 12 *club* fondatori: le inglesi (Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Manchester United e Manchester City), l’Inter, il Milan e l’Atletico Madrid. Il 13 luglio 2023 anche la Juventus comunicava di aver avviato la procedura di uscita, sebbene allo stato attuale risulta ancora partecipante in virtù del mancato necessario consenso di Barcellona e Real Madrid al recesso.

<sup>68</sup> La *Superlega* ha dato incarico alla società *A22 Sports Management* di sponsorizzare e assistere la creazione della nuova *Superlega* europea, ridefinendo in parte il progetto originario. Qui la descrizione del nuovo format: <https://a22sports.com/it/competition/>

<sup>69</sup> Non più una lega chiusa che riservi un posto assicurato ai soliti club, ma tre leghe (Lega Star, Gold e Blue) che prevedano la partecipazione totale di 64 squadre (le leghe Star e Gold annoverano 16 squadre ciascuna, mentre la Blue 32), basata su un sistema di qualificazione alla luce dei risultati ottenuti nei rispettivi campionati nazionali e su un meccanismo di promozioni e retrocessioni in conseguenza dell’andamento nel torneo europeo.

<sup>70</sup> M. Pittalis, *Il caso Superlega e la ripartenza dello sport nel contesto dell’Europa e dell’ordinamento sportivo internazionale*, in *Riparte L’Italia, osservatorio economico e sociale*, 2021, parla di una “sintesi” tra il progetto iniziale della *Superlega* e l’opposizione delle istituzioni sportive e dei tifosi europei, individuata in una *Superlega* che dovrà coniugare fra loro le due funzioni primarie dello sport, quella economica e quella sociale (quest’ultima valorizzata in via preminente dal Libro Bianco sullo Sport).

proposta deve accompagnarsi ad una rigorosa dimostrazione della sua necessità, in funzione di stretta tutela dei valori e delle regole alla base del funzionamento del sistema calcio. E va da sé che, se un reale pericolo di pregiudizio non si riscontri, FIFA e UEFA non possono opporsi alla partenza della *Superlega*, se non a pena di condanna per violazione degli artt. 101 e 102 TFUE.

## **2. L'Euroliga di pallacanestro: un modello per la Superlega**

Se è vero che il caso *Superlega* rappresenta una novità nell'ambito dell'organizzazione delle competizioni calcistiche, un precedente molto simile già si riscontra nel panorama sportivo europeo.

Negli anni 2000, infatti, si verificava uno scisma all'interno del mondo della pallacanestro internazionale. La ULEB (Unione delle Leghe europee di basket), nata nel 1991 come associazione di campionati nazionali, registrava il marchio *Euroliga* per dar vita ad un modello chiuso di competizione europea per *club*<sup>71</sup> alternativa a quella fino ad allora organizzata dalla FIBA (Federazione Internazionale di basket)<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> L'*Euroliga* si caratterizza oggi per essere una lega "chiusa" fondata su un sistema di partecipazione che prescinde dal piazzamento nel campionato nazionale, garantito dal rilascio di licenze pluriennali offerte alle squadre più rinomate e di *wild card*, inviti formulati sulla base di criteri che rispondono a interessi essenzialmente economici.

<sup>72</sup> L'*Euroliga* già esisteva: la FIBA aveva utilizzato il termine *EuroLeague* per il torneo da essa organizzato a partire dal 1996, ma non lo aveva registrato come marchio. L'avvio della competizione sotto l'egida dell'ULEB avveniva a seguito di una rottura consumatasi tra questa e la FIBA. Nel gennaio del 2000 FIBA inviava una lettera alle Federazioni Nazionali e ai principali *club* per ricordare come, nell'assemblea generale del maggio 1999, era stato deliberato l'accentramento in capo alla Federazione internazionale dello sfruttamento dei diritti di *marketing* e TV in relazione allo svolgimento della *Euroliga* maschile, attraverso un accordo stipulato con il Gruppo ISL per la gestione della parte TV/*media* di questi diritti, mentre rimanevano nella disponibilità dei *club* i soli diritti di *marketing*. Veniva comunicato che la partecipazione alla competizione era subordinata all'adesione al suddetto accordo. La decisione non veniva accolta positivamente dai rappresentanti delle Leghe iberica, italiana ed ellenica, che firmavano un documento con cui si opponevano al progetto di modifica dell'*Euroliga* così come presentato da FIBA, annunciavano di non aderire alle richieste contenute nella lettera e di riconoscere l'ULEB come soggetto trainante della riforma della competizione. I contrasti tra le parti non si ricomposero: FIBA decideva di sospendere il riconoscimento dell'ULEB nonché i *club* ribelli da ogni manifestazione internazionale ufficiale e varava una sua competizione, denominata *Suproleague*. Quest'ultima, tuttavia, ebbe vita breve, tanto che dopo solo un anno fu destinata a scomparire, mentre la crescita dell'*Euroliga* fu da subito repentina, tanto che già dall'anno successivo al proprio avvio, sotto l'egida dell'ULEB, si accreditava come unica competizione continentale, mentre la FIBA si limitava all'organizzazione dell'*EuroChallenge* (creata nel 2004), la terza coppa europea per importanza dietro *Euroliga* ed *Eurocup*, seconda competizione creata dall'ULEB nel 2003.

La convivenza più o meno pacifica tra FIBA ed *Eurolega* – prima gestita da ULEB, poi passata ad ECA<sup>73</sup> – ha conosciuto un punto di rottura nel 2016, quando la FIBA Europe ha istituito, in cooperazione con alcune Leghe nazionali, la *Basketball Champions League*, competizione alternativa a quella dell'*Eurolega* con l'obiettivo di riconquistare il ruolo da *leader* sul mercato dell'organizzazione del massimo torneo cestistico europeo. Allo stesso tempo FIBA incrementava le pressioni esercitate su *club* e Federazioni, minacciando di sanzionare i *club* partecipanti competizioni internazionali organizzate da Euroleague Basketball (*Eurolega* ed *Eurocup*) e di escludere tutte le rappresentative nazionali le cui rispettive Federazioni nazionali di appartenenza non avessero intrapreso azioni contro i *club* iscritti alle suddette competizioni<sup>74</sup>.

La rottura tra le parti diventava insanabile<sup>75</sup> e l'ECA si rivolgeva alla Corte Regionale di Monaco di Baviera, che nel giugno 2016 accoglieva il ricorso formulato dalla prima<sup>76</sup> e disponeva, *inaudita altera parte*, una serie di misure cautelari – proprio come nel caso del Tribunale del commercio di Madrid sulla vicenda *Superlega* – aventi ad oggetto il divieto a FIBA e FIBA Europe di sanzionare o minacciare sanzioni direttamente o indirettamente nei confronti della ricorrente, di altri *club* di pallacanestro nell'area geografica di FIBA Europe, di Federazioni Nazionali di Pallacanestro nell'area geografica di FIBA Europe, ovvero di leghe di pallacanestro nazionali o sovranazionali nell'area geografica di FIBA Europe in ragione della decisione o intenzione di partecipare a competizioni organizzate da ECA. In linea con l'*iter* argomentativo seguito dal giudice del Tribunale di Madrid sul ricorso proposto da *Superlega*, la Corte tedesca rilevava indizi su una condotta della FIBA di abuso di posizione dominante, finalizzata a chiudere il mercato a possibili concorrenti, in contrasto con le regole a tutela della concorrenza stabilite agli artt. 101 e 102 TFUE.

---

<sup>73</sup> Nel 2008 la ULEB lasciava l'organizzazione del torneo all'Euroleague Commercial Assets (ECA).

<sup>74</sup> In particolare, l'esclusione sarebbe avvenuta con riferimento ai Giochi Olimpici e agli Europei che si sarebbero tenuti proprio nel 2016.

<sup>75</sup> Il culmine del contrasto si raggiungeva quando FIBA procedeva all'invio di lettere ufficiali alle Federazioni cestistiche di Slovenia, Grecia e Spagna, per informarle della revoca del loro diritto di partecipazione alle competizioni per squadre nazionali adducendo come motivo il fatto che non fossero intervenute per evitare l'iscrizione dei club affiliati alle competizioni organizzate dall'ECA.

<sup>76</sup> Landgericht München I, 1 HK 0 8126/16, *Euroleague/ FIBA Europe e FIBA*.

Sebbene l'ingiunzione temporanea sia stata poi sospesa su istanza di FIBA Europe<sup>77</sup>, la decisione della Corte bavarese appare rilevante perché costituisce un precedente favorevole alla *Superlega* nell'ambito di uno sport – quello della pallacanestro – imperniato su un modello di organizzazione dei tornei professionistici per *club* paragonabile, seppur con le dovute peculiarità, a quello proposto dalla *Superlega* nel calcio.

In altre parole, la struttura delle competizioni continentali di *basket* rappresenta un archetipo di riferimento per il progetto della *Superlega*, comprovando la possibilità di coesistenza di una concorrenza tra più enti sul piano dell'organizzazione delle manifestazioni sportive di vertice per *club*.

---

<sup>77</sup> Sul presupposto della incompetenza del giudice per l'esistenza di una clausola compromissoria che vincolava i ricorrenti a proporre ricorso al TAS; in ogni caso il giudice rilevava nel merito la mancanza dei requisiti di urgenza.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Arrivati a questo punto, possiamo trarre alcune considerazioni conclusive in merito al progetto *Superlega*.

La nascita di una nuova *Superlega* potrebbe voler dire anzitutto cambiare l'approccio alla visione del calcio cui siamo abituati. Il passaggio da un sistema fondato sul controllo della disciplina sportiva da parte di un'unica istituzione (la Federazione) a una pluralità di enti (Federazione, lega chiusa) porterebbe non solo ad una ridefinizione dei ruoli di governo all'interno della medesima disciplina, ma anche ad un ripensamento delle categorie sportive in base alle quali ragioniamo.

Lo sdoppiamento delle competizioni avrebbe come effetto lo svolgimento di campionati europei paralleli e l'assegnazione a squadre differenti del titolo di vincitore del massimo torneo continentale *interclub*, come d'altronde già avviene nel *basket*, per esempio. Una rivoluzione per il mondo del pallone, che ci ha abituato all'idea che sia una sola squadra, la migliore, a salire il gradino più alto della competizione per *club* più prestigiosa d'Europa (la *Champions League*)<sup>78</sup>.

Questa è solo una delle possibili implicazioni dell'avvio della *Superlega*, ma fa ben comprendere la necessità di interrogarci sull'attualità dei classici valori sportivi con cui siamo abituati a ragionare. Se lo sport ci ha inculcato, almeno concettualmente, l'idea del "che vinca il migliore", la nascita della *Superlega* – come già avvenuto nel *basket* con l'*Eurolega* – ci potrebbe imporre di riempire di senso diverso questo assunto. Potremmo doverci abituare all'esistenza di una molteplicità di competizioni per livello e alla ridefinizione del concetto di risultato sportivo, non più assoluto, ma relativo e parziale. In altre parole, potrebbe non esistere più il campione – singolo o squadra che, prevalendo all'esito del confronto con tutti i possibili aspiranti alla vittoria, si colloca sul podio – ma la contemporaneità di più vincitori, ciascuno nell'ambito di una cerchia limitata di candidati al successo.

---

<sup>78</sup> La UEFA organizza anche altre competizioni continentali per livello (*Europa League* e *Conference League*): l'*Europa League* è riservata alle compagini classificatesi nei rispettivi campionati nazionali immediatamente dopo quelle aventi diritto a partecipare alla *Champions League*, la *Conference League* a quelle classificatesi immediatamente dopo quelle aventi diritto a partecipare all'*Europa League*. Ne deriva un prestigio di queste competizioni differente: prima la *Champions League*, poi l'*Europa League* e infine la *Conference League*.

Questo mutamento di valori e riferimenti mette bene in luce la fase di transizione della quale è protagonista oggi il calcio europeo. Le coordinate entro le quali l'organizzazione di questa disciplina veniva gestita non risultano più adeguate in un contesto nel quale l'estremizzazione del *gap* tecnico ed economico tra *club* ha fatto venir meno l'equilibrio competitivo e l'interesse – essenzialmente di natura economica – di poche, grandi società a gareggiare con tutte le altre.

Se la *Superlega* nasce, allora, con l'obiettivo di puntare sulla *competitive balance*, garantita dalle sfide giocate tra le sole più forti per allargare la platea degli spettatori e aumentare i ricavi, si scorge chiaramente una volontà di avvicinamento al modello di competizione tipicamente americano, in cui l'interesse primario è quello della massimizzazione del profitto e la chiusura delle leghe lo strumento attraverso cui perseguirla, capace di garantire programmazione e continuità organizzativa mediante l'equilibrio competitivo e una distribuzione di pari utili tra *club*. In siffatto sistema va da sé che essenziale non sia il risultato sportivo conseguito che, anzi, è strumentale al perseguimento del risultato economico.

Si tratta di un modello profondamente diverso da quello europeo, che è nato e si è sviluppato sulla base di un'opposta gerarchia di valori, in cui l'obiettivo della massimizzazione delle utilità passa dal successo sportivo, anche a costo di un sacrificio in termini di equilibrio finanziario. Una logica che affonda le sue radici nella connotazione profondamente “sociale” del calcio del nostro continente, legato a valori identitari (storia, territorialità) che rendono gli spettatori dei *committed fans*, cioè dei tifosi affezionati al *club*, interessati a seguirne l'andamento stagionale con passione e trasporto emotivo<sup>79</sup>. Questi ultimi sono quegli stessi tifosi che riempiono gli stadi, contribuiscono ad aumentare la popolarità del proprio *club*, a promuoverne l'immagine e ad arricchirne le casse. Per il tifoso appassionato, in una scala di preferenza, conta più la vittoria della propria squadra che la visione di un incontro equilibrato.

Proprio qui si rinviene l'errore dei dodici “separatisti” della *Superlega*, che non hanno considerato l'anacronismo di un così drastico cambio di pelle imposto al calcio europeo, pensando di poter contare sull'appoggio di un pubblico assimilabile

---

<sup>79</sup> S. Szymanski, *Income Inequality, Competitive Balance and the Attractiveness of Team Sports: Some evidence and a Natural Experiment from English Soccer*, in *The Economic Journal*, 2001, pp. 69-84.

a quello americano – gli *uncommitted fans* – interessato esclusivamente alla spettacolarità dell'evento, senza nutrire particolare coinvolgimento emotivo nei confronti di questa o quella compagine sportiva<sup>80</sup>. La forte opposizione di tifoseria, *media* e delle istituzioni, che si sono fatte portavoce del sentire comune, ha dato prova che il calcio europeo non sia disposto a rinunciare ai capisaldi del proprio sistema: dai principi di apertura e merito sportivo ai valori identitari che influenzano il modo del tifoso di supportare la propria squadra e, quindi, di vivere questo sport.

Dall'altra parte, però, l'avversione ad un progetto *Superlega* in stile "americano" non sembra giustificare l'esaltazione o l'accanita difesa, da parte di taluni, del sistema UEFA, che ha dimostrato di non riuscire a trovare gli strumenti adeguati a riportare un effettivo equilibrio competitivo nelle competizioni da essa organizzate<sup>81</sup>, amplificando il divario tecnico e sportivo tra i soliti, vincenti *club* di primissima fascia e quelli di livello subito inferiore.

La tanto decantata apertura delle competizioni organizzate dalla UEFA nasconde, allora, un grosso equivoco di fondo, rappresentato da una sola apparente parità di opportunità di successo che verrebbero fornite alle società partecipanti<sup>82</sup>. In altre parole, tutti avrebbero la possibilità di vincere la massima competizione continentale per il solo fatto che vi abbiano avuto accesso. Tuttavia, i dati fanno registrare una realtà decisamente differente, che vede un predominio assoluto di

---

<sup>80</sup> *Ibid.* Cfr. R. Caruso, *Il calcio tra mercato, relazioni e coercizione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2008, pag. 76, in cui spiega le ragioni dell'inapplicabilità della teoria di S. Rottenberg, *cit.* – formulata con riferimento al modello americano di competizione – ad un modello come quello europeo, influenzato dalla presenza di *committed fans*: «Nel caso vi sia una prevalenza di tifosi affezionati, l'ipotesi di incertezza del risultato tende a non essere confermata. In sostanza, il tifoso appassionato preferisce assistere a un campionato equilibrato ma non troppo, poiché la sua preferenza sarà particolarmente orientata alla vittoria della propria squadra. Viceversa, nel caso in cui vi sia una prevalenza di tifosi *uncommitted* l'ipotesi dell'incertezza del risultato quale base della domanda di calcio tende ad essere maggiormente confermata. Al contrario, la presenza di tifosi affezionati rende la domanda di calcio particolarmente anelastica e l'ipotesi della preferenza dell'incertezza del risultato perde la sua portata esplicativa».

<sup>81</sup> Il *Financial Fair Play* (Fair Play Finanziario), introdotto nel 2009 da UEFA e fondato sull'imposizione ai *club* di una regola di equilibrio tra ricavi e capacità di spesa, è mirato alla riduzione dell'indebitamento delle società calcistiche e al raggiungimento, nel lungo periodo, di una situazione di auto-sostentamento finanziario delle stesse; tuttavia, si è rivelato ben presto inefficace. Mentre alcuni grandi *club* hanno continuato a investire risorse crescenti, altri hanno trovato modi per aggirare i limiti imposti dal FPF.

<sup>82</sup> È quanto traspare dal ragionamento seguito dall'Avv. Generale Rantos, che nelle sue Conclusioni, *cit.*, riconosce «disparità notevoli tra i club partecipanti alle competizioni della UEFA», ma di fatto ne tutela il sistema rigettando la proposta *Superlega* in questi termini: «[...] una competizione con le caratteristiche dell'ESL potrebbe incidere negativamente sul principio delle pari opportunità, che è un elemento costitutivo dell'equità delle competizioni».

pochissime squadre e pochissimi Paesi: dalla prima edizione del 1955, su 353 squadre partecipanti alla *Champions League*, soltanto 22 sono riuscite a vincere il torneo (6,2% del totale) e su 68 edizioni disputate, 46 volte hanno alzato il trofeo squadre di tre soli Paesi (Spagna, Inghilterra, Italia, 67% del totale). Una parità di opportunità sostanziale – e non solo formale – è cosa ben diversa e ha a che fare con la logica inattuale che tutti i *club* possano sfidarsi partendo da una condizione di parità nella dotazione delle risorse, quantomeno economiche<sup>83</sup>.

Sarebbe allora necessario che un futuro modello competitivo – organizzato sotto l’egida della UEFA o di una *Superlega* – possa costituire una sintesi tra il modello americano e quello europeo, facendosi interprete delle differenti ma complementari esigenze che sono alla base della diversa architettura dei due sistemi. La soluzione auspicabile sarebbe, cioè, la creazione di un modello aperto di ispirazione europea, ma capace di assicurare l’equilibrio competitivo tipico delle leghe americane attraverso il ricorso a specifici espedienti, come un vincolo di spesa imposto ai *club*, il *salary cap*, la previsione di una redistribuzione quanto più possibile eguale di risorse economiche tra gli stessi. In una situazione di equilibrio competitivo, le squadre partecipanti alla competizione sarebbero incentivate a ottimizzare le proprie prestazioni sportive in funzione di un obiettivo di successo sentito alla propria portata, allo stesso tempo amplificando lo spettacolo offerto, allargando la platea di pubblico interessato e rafforzando il senso di appartenenza dei tifosi appassionati. Tutto ciò garantirebbe una moltiplicazione di introiti destinati ad essere ripartiti tra i *club* e da essi reinvestiti all’interno del circuito sportivo.

In conclusione, in attesa del verdetto finale del Tribunale del commercio di Madrid, ma coerentemente con le indicazioni della Corte di Giustizia – idonee ad aprire alla possibilità di un rinnovamento ai vertici istituzionali del calcio – si può affermare che l’eventuale costituzione della *Superlega* possa rappresentare un’opportunità di rilancio del sistema, a patto però che avvenga nell’incontro tra i

---

<sup>83</sup> Cfr. S. Bastianon, *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Rantos*, cit., pag. 313-314, che sottolinea proprio l’equivoco che nasce dalla declinazione del principio dell’apertura di competizioni solo in termini di pari opportunità e non anche in termini di pari risultati e richiama la differenza tra *equality of opportunity* e *equality of outcomes* cui fanno riferimento L. Buzzacci, S. Szymansky, T. M. Valletti, *Equality of opportunity and equality of outcome: open leagues, closed leagues and competitive balance*, in *Journal of Industry, Competition and Trade*, 2003, 167-186.

due modelli competitivi, che non può in alcun modo portare al sacrificio dei valori fondamentali dai quali il calcio europeo trae da sempre linfa.

## BIBLIOGRAFIA

- S. BASTIANON, *I casi ISU e Superlega nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2023.
- S. BASTIANON, *Le sentenze Superlega, ISU e SA Royal Antwerp FC: una prima lettura*, in *Quaderni AISDUE*, 2024.
- L. BUZZACCI, S. SZYMANSKI, T.M VALLETTI, *Equality of opportunity and equality of outcome: open leagues, closed leagues and competitive balance*, in *Journal of Industry, Competition and Trade*, 2003.
- R. CARUSO, *Il calcio tra mercato, relazioni e coercizione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2008.
- A. CIRCOLO, *Gli Statuti di FIFA e UEFA al banco di prova del diritto della concorrenza (a proposito della possibilità di una Superlega)*, in *Rivista della Regolazione dei Mercati*, 2021.
- M. DI DOMIZIO, R. CARUSO, *Analisi economica e prospettive del progetto «Super League»*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2021.
- F. FERRARO, *Evoluzione o involuzione del diritto della concorrenza nella sentenza Superlega?*, in *Quaderni AISDUE*, 2024.
- M. GRANIERI, *Una lettura alternativa circa l'argomento della specificità dell'attività sportiva alla luce delle norme di concorrenza in Europa*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2018.
- A.C. NAZZARO, *Diritto all'immagine e logiche di mercato. Profili di diritto sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012.
- M. PITTALIS, *Il caso Superlega e la ripartenza dello sport nel contesto dell'Europa e dell'ordinamento sportivo internazionale*, in *Riparte L'Italia, osservatorio economico e sociale*, 2021.
- S. ROTTENBERG, *The Baseball Players' Labor Market*, in *Journal of Political Economy*, 1956.
- S. SZYMANSKI, *Income Inequality, Competitive Balance and the Attractiveness of Team Sports: Some evidence and a Natural Experiment from English Soccer*, in *The Economic Journal*, 2001.
- B. VAN ROMPUY, *The role of EU competition law in tackling abuse of regulatory powers by sports associations*, *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2015.

## SITOGRAFIA

A22 SPORTS MANAGEMENT, <https://a22sports.com/it/competition/>

COMUNICATO UFFICIALE FIFA E SEI CONFEDERAZIONI, 21 gennaio 2021, <https://it.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0265-1162c3c5d3d3-0eed974f4231-1000--comunicato-ufficiale-fifa-e-sei-confederazioni/>

DICHIARAZIONE UEFA, FEDERCALCIO INGLESE; PREMIER LEAGUE, FEDERCALCIO SPAGNOLA, LALIGA, FEDERCALCIO ITALIANA E LEGA SERIE A, 18 aprile 2021, <https://it.uefa.com/insideuefa/news/0268-12121d209df6-4a445c4642dd-1000--dichiarazione-uefa-federcalcio-inglese-premier-league-fed/>

F.P. FIRRAO, *SuperLeague, chimera o possibilità? Un confronto con Usa e basket*, in *Il Sole 24 Ore*, 2021

<https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2021/04/28/superleague-chimera-uefa/>

LIBRO BIANCO SULLO SPORT, 2007

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0391>

RISOLUZIONE SULLA POLITICA DELL'UE IN MATERIA DI SPORT: VALUTAZIONI E POSSIBILI VIE DA SEGUIRE, 2021, [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0318\\_IT.html#\\_section1](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0318_IT.html#_section1)

## INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

Conclusioni dell'Avvocato generale Athanasios Rantos, 15 dicembre 2022, C-333/21 (European Super League Company S.L./ FIFA e UEFA).

Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid, auto n. 14/2021, 20 aprile 2021 (European Super League Company S.L./ FIFA e UEFA).

Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid, auto de planteamiento cuestión prejudicial ante el TJUE, 11 maggio 2021 (European Super League Company S.L./ FIFA e UEFA).

CGUE, 12 dicembre 1974, 36/74 (Walrave e Koch/ Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo).

CGUE, 15 dicembre 1995, C-415/93, (Union royale belge des sociétés de football association ASBL/ Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA/ Jean-Marc Bosman e altri e UEFA/ Jean-Marc Bosman).

CGUE, 19 febbraio 2002, C-309/99 (J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV/ Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten).

CGUE, 18 luglio 2006, C-519/04 (Meca-Medina e Majcen/ Commissione).

CGUE, 1° luglio 2008, C-49/07, (MOTOE/ Elliniko Dimosio).

CGUE, 16 marzo 2010, C-325/08 (Olympique Lyonnais/ Bernard e Newcastle UFC).

CGUE, 27 marzo 2012, C-209/10 (Post Danmark/ Konkurrencerådet).

CGUE, 28 febbraio 2013, C-1/12 (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/ Autoridade da Concorrência).

CGUE, 12 maggio 2022, C-377/20 (Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., ENEL S.p.A., Enel Energia S.p.A./ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e altri).

CGUE, 21 dicembre 2023, C-333/21 (European Superleague Company SL/ FIFA e UEFA, con l'intervento di: A22 Sports Management SL, RFEF, LNFP).

CGUE, 21 dicembre 2023, C-124/21 (International Skating Union/Commissione).

Landgericht München I, 1 HK 0 8126/16 (Euroleague/ FIBA Europe e FIBA).